

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 luglio 2011, n. 0152/ Pres.

Regolamento per la definizione di criteri e modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria affidati dall'Amministrazione regionale, in attuazione dell'articolo 14, comma 6 bis, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

Elenco DPRReg. modificanti:

Modifiche approvate dal DPRReg. 27/10/2015, n. 0228/Pres. (B.U.R. 5/11/2015, S.O. n. 42).

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Costituzione e aggiornamento della lista di accreditamento
- Art. 3 Requisiti per l'iscrizione alla lista di accreditamento
- Art. 4 Modalità di presentazione della domanda di iscrizione alla lista di accreditamento
- Art. 5 Istruttoria sulle domande di iscrizione alla lista di accreditamento
- Art. 6 Criteri per il conferimento degli incarichi mediante lista di accreditamento
- Art. 7 Importi spettanti per gli incarichi
- Art. 8 Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 14, comma 6 bis, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), di seguito legge, definisce i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria a enti cooperativi e banche di credito cooperativo affidati dall'Amministrazione regionale.

Art. 2
(Costituzione e aggiornamento della lista di accreditamento)

1. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'articolo 1, il Servizio competente in materia di vigilanza sulla cooperazione, di seguito Servizio, della Direzione centrale competente in materia di cooperazione, provvede ogni tre anni alla costituzione di una lista di accreditamento di esperti in materia, di seguito lista di accreditamento.

2. Le candidature all'iscrizione nella lista di accreditamento, da presentarsi a mezzo della domanda di cui all'articolo 4, sono acquisite sulla base di un avviso

pubblico, emesso dal Direttore del Servizio e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione.

3. La lista di accreditamento rimane valida per tre esercizi finanziari ed è aggiornata con cadenza annuale a cura del Servizio.

4. All'aggiornamento della lista di accreditamento in corso di validità si provvede mediante l'acquisizione di ulteriori candidature sulla base di un avviso pubblico, emesso dal Direttore del Servizio e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione entro il mese di febbraio di ognuno dei due esercizi finanziari successivi alla costituzione della lista di accreditamento.

5. Il termine assegnato ai candidati per la presentazione delle domande di iscrizione alla lista di accreditamento ai sensi dei commi 2 e 4 non può essere inferiore a giorni trenta né superiore a giorni quarantacinque, decorrenti dalla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3

(Requisiti per l'iscrizione alla lista di accreditamento)

1. I candidati all'iscrizione alla lista di accreditamento devono essere iscritti nell'Elenco regionale dei revisori, di cui all'articolo 21 della legge, alla data del 1° gennaio dell'esercizio finanziario nel quale il Servizio dispone la costituzione o l'aggiornamento della lista di accreditamento.

2. Si prescinde dal possesso del requisito di cui al comma 1, per i dipendenti dell'Amministrazione regionale, esperti in materia, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge.

3. Si intendono esperti in materia i dipendenti regionali assegnati al Servizio, di categoria non inferiore alla C, che hanno svolto continuativamente funzioni inerenti alla vigilanza cooperativa nei tre esercizi finanziari anteriori alla presentazione della domanda.

4. Non possono essere iscritti nella lista di accreditamento i revisori iscritti all'Elenco di cui all'articolo 21 della legge che, svolgendo in via continuativa attività revisionale su incarico delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge, hanno ricevuto dalle stesse almeno cinque incarichi nel corso dell'esercizio finanziario precedente alla costituzione o all'aggiornamento della lista di accreditamento medesima.

Art. 4

(Modalità di presentazione della domanda di iscrizione alla lista di Accreditamento)

1. La domanda di iscrizione alla lista di accreditamento è redatta in carta semplice, debitamente datata e sottoscritta dal candidato, a pena di archiviazione della stessa.

2. La domanda deve pervenire alla Direzione centrale competente in materia di cooperazione, in busta chiusa con la dicitura “DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA LISTA DI ACCREDITAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI REVISIONE COOPERATIVA DA PARTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA”. La domanda può essere presentata a mani presso l’ufficio protocollo della Direzione competente ovvero essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine prescritto dall’avviso pubblico di cui all’articolo 2, commi 2 e 4. Ai fini del rispetto del termine fa fede la data del timbro postale, purchè la raccomandata pervenga all’ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

3. Ai fini della formazione della graduatoria dell’articolo 6, comma 2, nella domanda di iscrizione i candidati di cui all’articolo 3, comma 1, attestano altresì mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000:

- a) l’eventuale iscrizione all’Albo degli Avvocati, o all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, o all’Albo dei Consulenti del lavoro, o al Registro dei revisori legali, indicando gli estremi dell’iscrizione;
- b) di essere in regola con le norme sulla formazione professionale continua e di non essere incorsi in provvedimenti di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale.

Art. 5

(Istruttoria sulle domande di iscrizione alla lista di accreditamento)

1. L’istruttoria sulle domande è svolta dal Servizio, che ne valuta l’ammissibilità sulla base delle prescrizioni di cui all’articolo 4 e verifica il possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 da parte dei candidati.

2. A conclusione dell’istruttoria, con decreto del Direttore del Servizio, entro sessanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, si provvede:

- a) alla costituzione o all’aggiornamento della lista di accreditamento, mediante l’iscrizione dei candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 e che ne hanno fatto domanda ai sensi dell’articolo 4;
- b) all’approvazione della graduatoria di cui all’articolo 6, comma 2;
- c) all’approvazione dell’elenco delle domande di iscrizione risultate inammissibili.

3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale.

Art. 6

(Criteri per il conferimento degli incarichi mediante lista di Accreditamento)

1. L’iscrizione nella lista di accreditamento non attribuisce agli iscritti il diritto al conferimento degli incarichi ma costituisce esclusivamente presupposto per il conferimento degli stessi.

2. L'affidamento degli incarichi avviene sulla base di una graduatoria formata dal Servizio mediante l'applicazione, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

- a) dipendenti regionali iscritti alla lista di accreditamento e all'Elenco dei revisori di cui all'articolo 21 della legge, con priorità derivante dall'anzianità di servizio;
- b) candidati iscritti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, con priorità derivante dall'anzianità di iscrizione ai rispettivi Albi ovvero Registri professionali, in regola con le norme sulla formazione professionale continua. In caso di date di iscrizione identiche, è data precedenza al candidato più giovane;
- c) dipendenti regionali assegnati al Servizio, iscritti alla lista di accreditamento, di categoria non inferiore alla C, esperti in materia, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

3. Gli incarichi sono comunque conferiti in via prioritaria ai dipendenti regionali inseriti nella graduatoria ai sensi del comma 2, lettera a), nel numero massimo di dieci per singolo esercizio finanziario. Per gli altri incarichi da assegnare, si procede a scorrere la graduatoria. Nel caso in cui, esaurita la graduatoria, rimangono incarichi da conferire, si procede a scorrere nuovamente la graduatoria a partire dal primo dei candidati inserito ai sensi del comma 2, lettera b).

4. In deroga ai criteri stabiliti nei commi 2 e 3, nei casi in cui l'Amministrazione regionale debba effettuare revisioni straordinarie ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge, i relativi incarichi sono conferiti esclusivamente ai soggetti inseriti nella graduatoria ai sensi del comma 2, lettera b), aventi almeno dieci⁽¹⁾ anni di anzianità di iscrizione al relativo Albo professionale.

4 bis. Gli incarichi di revisione ordinaria e straordinaria non possono essere conferiti ai soggetti, inseriti nella graduatoria di cui al comma 2, che negli ultimi cinque anni hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società cooperative sottoposte alle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nonché in ogni altro caso in cui ricorrono, tra l'Amministrazione regionale ed i soggetti medesimi, rapporti o situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale.⁽²⁾

(1) Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPRReg. 27/10/2015, n. 0228/Pres. (B.U.R. 5/11/2015, S.O. n. 42).

(2) Comma aggiunto da art. 1, c. 1, lett. b), DPRReg. 27/10/2015, n. 0228/Pres. (B.U.R. 5/11/2015, S.O. n. 42).

Art. 7

(Importi spettanti per gli incarichi)

1. Gli importi spettanti per gli incarichi di revisione a enti cooperativi sono pari a quelli stabiliti con decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge.

2. Agli incarichi conferiti per la revisione, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge, a banche di credito cooperativo si applica il comma 1 dell'articolo 20 della legge.

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.